



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 65/19/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA  
SOCIETÀ TELEFOGGIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEFOGGIA”) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 39,  
COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177 E DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, DEL DECRETO  
DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
9 DICEMBRE 1993, N. 581  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 6/2018 - PROC.12/19/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto prot. n. 20180075065 del 23 ottobre 2018 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e con atto CONT. N. 6 ANNO 2018/N°PROC. N.06-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 26 ottobre 2018 (prot. n. 2018 0076178 del 26 ottobre 2018) ha contestato alla società Telefoggia S.r.l., con sede legale in Foggia, Via Manfredonia km. 2.700, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telefoggia*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all’art.7, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per aver trasmesso il telegiornale sponsorizzato “*TFG News*” nelle seguenti date ed orari:

- in data 1 agosto 2018 a partire dalle ore 09:01;
- in data 2 agosto 2018 a partire dalle ore 09:00;
- in data 3 agosto 2018 a partire dalle ore 08:54;
- in data 4 agosto 2018 a partire dalle ore 08:59;
- in data 5 agosto 2018 a partire dalle ore 09:00.

### **2. Deduzioni della società**

La società Telefoggia S.r.l., cui il citato atto CONT. N. 6 ANNO 2018/N°PROC. N.06-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 26 ottobre 2018 è stato notificato in data 2 novembre 2018, con nota del 16 novembre 2018 (assunta agli atti del CO.RE.COM. Puglia il 21 novembre 2018 - prot. n. 20180082336), ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- i telegiornali trasmessi da “*Telefoggia*” non sono stati oggetto di alcuna vera sponsorizzazione da parte delle aziende clienti della società e gli *spot* mandati in onda prima e dopo i notiziari non sono altro che spot della fascia tabellare;
- nella *sponsorizzazione*, infatti, lo *sponsor* fornisce il suo sostegno economico, o un supporto di altro genere, alla realizzazione del format della trasmissione, ottenendo in cambio che il proprio marchio venga poi messo in evidenza da una persona o da un’organizzazione che svolge attività molto seguite dal pubblico; a differenza della pubblicità, la *sponsorizzazione* è finalizzata a promuovere l’immagine dell’impresa per via indiretta, attraverso il collegamento del marchio dello *sponsor* all’evento



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sponsorizzato, circostanza che non si riscontra nel caso in esame ove gli *spot* sono privi di ogni e qualsivoglia riferimento all'evento sponsorizzato, cioè al telegiornale;

- al di là di una “errata” presentazione/chiusura iniziale e finale dei telegiornali (che è stata rimossa), gli *spot* andati in onda prima e dopo i telegiornali, così come da contratto sottoscritto con le aziende, sono a tutti gli effetti spazi di vendita di pubblicità tabellare.

Per i motivi esposti la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento in applicazione del principio di cui all'art. 3 della legge n. 689/1981 secondo il quale per l'applicabilità di una sanzione amministrativa, l'azione o l'omissione deve essere cosciente e volontaria e pertanto la condotta non sarebbe imputabile se sussiste la buona fede.

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con deliberazione n. 78 del 7 dicembre 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Al riguardo, non si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Puglia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- i telegiornali oggetto di contestazione sono preceduti da una scritta che appare in sovrimpressione recante la dicitura “*in collaborazione con*” seguita da una sequenza di nove comunicazioni commerciali della durata complessiva di circa cinque minuti destinate a promuovere l'attività delle aziende committenti, con esplicita esibizione delle merci e servizi da queste offerti, talvolta accompagnata dalla rappresentazione dei locali commerciali in cui esse svolgono le loro attività e dall'indicazione dei relativi recapiti;
- la sigla finale dei telegiornali oggetto di contestazione è seguita da una scritta che appare in sovrimpressione recante la dicitura “*offerto da*” e da una serie di dieci comunicazioni commerciali destinate a promuovere l'attività delle aziende committenti, con esplicita esibizione delle merci e servizi da queste offerti, talvolta accompagnata dalla rappresentazione dei locali commerciali in cui esse svolgono le loro attività e dall'indicazione dei relativi recapiti;
- se è vero che dalle risultanze della documentazione in atti non è possibile determinare le modalità del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi precisi e concordanti, tali da far ritenere che, come sostenuto dalla società Telefoggia S.r.l. nelle memorie giustificative, le comunicazioni commerciali mandate in onda prima e dopo i notiziari costituiscano uno spazio di vendita di pubblicità e non una forma di contributo delle aziende committenti al finanziamento dei telegiornali per fini promozionali;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- il legislatore, infatti, al fine di escludere gli annunci di sponsorizzazione dal computo dei limiti di affollamento pubblicitario (art. 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177), ha distinto, nella categoria delle comunicazioni commerciali audiovisive, la “pubblicità televisiva” dalla “sponsorizzazione” (art. 2, lett. dd) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177), intendendo quest’ultima come “*il contributo di un’impresa al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine le sua attività o i suoi prodotti*” e specificando che “*i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente riconoscibili come tali e non devono stimolare all’acquisto dei prodotti o servizi dello sponsor specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi (art. 39, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177)*”, circostanze che non si riscontrano nelle comunicazioni commerciali mandate in onda da “Telefoggia” prima e dopo i telegiornali oggetto di contestazione, chiaramente finalizzate a promuovere la fornitura dietro pagamento, di beni e di servizi, offerti dalle aziende committenti mediante la presentazione esplicita dei loro prodotti, esercizi, marchi e segni distintivi in genere;
- le scritte “*in collaborazione con*” e “*offerto da*” che compaiono in sovrimpressione prima delle comunicazioni commerciali - apparentemente riferibili ad un contributo fornito dalle aziende committenti alla trasmissione dei telegiornali - non risultano di per sé idonee a qualificare i notiziari come programmi sponsorizzati, in quanto è la stessa norma di cui all’art. 4, commi 1 e 5, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, a prevedere le forme tipiche della sponsorizzazione televisiva stabilendo che la stessa “*può esprimersi esclusivamente negli inviti all’ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l’ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste*” e che “*ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto indicato nei precedenti commi, è da considerare messaggio pubblicitario ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223*”;
- nel caso di specie, non riscontrandosi le condizioni tipiche della sponsorizzazione in quanto il formato utilizzato dall’emittente “Telefoggia” per la trasmissione delle comunicazioni commerciali mandate in onda in prossimità dei telegiornali oggetto di contestazione, non si limita alla sola citazione del nome e del logotipo delle imprese committenti, bensì risulta caratterizzato dalla esibizione di merci e servizi da queste offerti, talvolta accompagnata dalla rappresentazione dei locali commerciali in cui esse svolgono le loro attività con l’indicazione dei relativi recapiti, non si ravvisano le condizioni per poter attribuire alla società Telefoggia S.r.l., la responsabilità per la trasmissione di telegiornali sponsorizzati;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telefoggia S.r.l. per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all'art.7, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni contenute nell'art.7, comma 1, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, avviato nei confronti della società Telefoggia S.r.l., con sede legale in Foggia, Via Manfredonia km. 2.700, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi